

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6809 del 22/12/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FELINO (PR) VIA ALDO MORO 13A/B , ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 905/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7079 del 22/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 11/08/2023 prot. n. 15497, ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/140635 del 11/08/2023, presentata dalla Società SANI RINO SNC di Sani Alfredo & C., nella persona del Sig. Sani Alfredo in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale sita in comune di Felino (PR), Via Aldo Moro 13/B CAP 43035 e stabilimento sito in comune di Felino (PR), Via Aldo Moro 13A/B CAP 43035, in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di “Attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”;

RILEVATO CHE:

l'AUA di cui all'oggetto è ricompresa nel *"Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di Delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti da effettuarsi in FELINO, VIA ALDO MORO 13/b a nome SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C"*; tale procedimento è stato aperto in ottemperanza a quanto prescritto nell'AUA vigente rilasciata dal SUAP con protocollo n. 4724 del 13/03/2023 che con un cronoprogramma approvato in Conferenza di Servizi detta i tempi per la delocalizzazione dell'impianto sito in comune di Felino (PR), Via G. Galilei presso il sito di Via Aldo Moro, sempre in Comune di Felino (PR);

RILEVATO INOLTRE CHE:

- in data 25/08/2023 prot. n. 16140 (prot. Arpae PG/2023/145876 del 28/08/2023) il SUAP ha indetto la convocazione della prima seduta di Conferenza di Servizi in modalità sincrona prevista per il giorno 06/09/2023;
- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/149518 del 04/09/2023;
- in data 28/09/2023 prot. n. 18158 (prot. Arpae PG/2023/165246 del 29/09/2023) il SUAP ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 06/09/2023 e la convocazione della seconda seduta di CDS prevista per il giorno 11/10/2023, successivamente rinviata al giorno 13/10/2023 con comunicazione del SUAP prot. n. 18629 del 05/10/2023 (prot. Arpae PG/2023/169832 del 06/10/2023);
- la convocazione della terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona (prot. SUAP 6381 del 26/10/2023, prot. Arpae PG/2023/182782 del 27/10/2023) per il giorno 09/11/2023, successivamente rinviata al giorno 16/11/2023 con comunicazione del SUAP prot. n. 20792 del 08/11/2023 (prot. Arpae PG/2023/189821 del 08/11/2023);
- il parere di IRETI SPA prot. n. 14876 del 09/11/2023 acquisito a protocollo Arpae PG/2023/190467 del 09/11/2023;
- la trasmissione della documentazione integrativa in merito all'autorizzazione paesaggistica del SUAP con prot. n. 21584 del 21/11/2023 (prot. Arpae PG/2023/198028 del 22/11/2023) e la contestuale convocazione della quarta seduta di Conferenza di servizi prevista per il 30/11/2023;
- l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 6 del 14/11/2023 del Comune di Felino, trasmessa dal SUAP con prot. n. 15478 del 23/11/2023 (prot. Arpae PG/2023/199627 del 23/11/2023, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la quarta seduta di Conferenza dei Servizi del 30.11.2023;
- Richiamati i verbali della prima seduta del 06.09.2023, della seconda seduta del 13.10.2023, della terza seduta del 16.11.2023 e della quarta seduta del 30.11.2023;
- la trasmissione dei verbali di Conferenza di servizi trasmessi dal SUAP in data 04/12/2023 prot. n. 22354 (prot. Arpae PG/2023/205846 del 04/12/2023), nei quali si legge che:
 - *"AUSL – Servizio Igiene Pubblica – Reverberi: Si esprime favorevolmente per quanto di competenza relativamente all'AUA, prescrivendo però dei controlli post operam sulle emissioni sonore";*
 - *"Comune di Felino – Mattioli/Arduini: Esprimono parere favorevole in merito alla matrice scarichi e alla deroga all'allaccio per le acque di dilavamento, avendo acquisito parere favorevole del Servizio Ambiente (...). Inoltre, considerate le valutazioni favorevoli emerse sia sulla procedura di screening che sulla variante urbanistica, esprimono parere favorevole anche per la matrice rumore e per le emissioni in atmosfera in considerazione del fatto che la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi in merito al procedimento di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 attesterà la compatibilità urbanistica del progetto presentata"*

DATO ATTO:

-della determinazione dirigenziale n. 26100 del 11/12/2023 del Responsabile dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna, pervenuta al SUAP con Prot. n. 15/12/2023.1245557.U, il cui esito ha escluso l'intervento in esame dalla ulteriore procedura di V.I.A;

-dell'ultima comunicazione del SUAP di riferimento del 18.12.2023 prot. 638, recepita al prot. ARPAE Pg/2023/214920 del 19.12.2023, con cui viene comunicata la conclusione della conferenza dei servizi.

VISTI INOLTRE:

la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae ST di Parma prot. n. 215503 del 19/12/2023 in merito alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rifiuti, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

- che lo scarico ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;
- che l'impianto di trattamento delle acque reflue risulta rientrare nell'ambito della delimitazione delle fasce fluviali, come individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Parma;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

l'attività industriale consiste nel "Produzione di conglomerato cementizio e recupero rifiuti"

1. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
2. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

CONSIDERATO CHE per la matrice recupero rifiuti:

La porzione di area ubicata in fascia B di deflusso della piena del Torrente Baganza (mappale 810), sulla base della progettualità e documentazione tecnica fornita e dichiarata, non verrà adibita né allo svolgimento dell'attività di recupero né allo stoccaggio di rifiuti o di EOW in uscita dal processo di recupero, ma solamente all'impianto di trattamento delle acque meteoriche. A questo proposito la ditta ha realizzato uno studio di compatibilità idraulica al fine di valutare i rischi derivanti da tale ubicazione e le opere necessarie per lo svolgimento in sicurezza dell'attività;

la Società SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) con iscrizione valida fino al 05/12/2023 per la quale è stata presentata domanda di rinnovo e risulta lo stato di "aggiornamento in corso", pertanto da ritenersi valida;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, costituisce ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti gli eventuali titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C, nella persona del legale rappresentante Sani Alfredo con sede legale sita in comune di Felino (PR), Via Aldo Moro 13/B CAP 43035 e stabilimento sito in comune di Felino (PR), Via Aldo Moro 13A/B CAP 43035 relativamente all'esercizio dell'attività di "attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
- comunicazione relativa alle operazioni di recupero rifiuti di cui all'articolo 216 del Codice dell'ambiente (Iscrizione alla posizione n.257 del registro provinciale dei recuperatori);

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici

di competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nell'autorizzazione del Comune di Felino n. 6 del 14/11/2023 (e nel verbale della terza seduta del 16.11.2023 sopra riportato) e nel parere di IRETI SpA prot. n. 14876 del 09/11/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S2 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di refluo scaricato: troppo pieno del serbatoio di accumulo delle acque reflue di dilavamento dei piazzali previo trattamento in sedimentatore, vasca affioramento materiali leggeri (con disoleatore) e sedimentatore verticale;
- corpo idrico ricettore: Torrente Baganza;
- bacino: Baganza;
- volume scaricato: 6378 mc/anno;
- portata massima: 1440 l/min;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG 215503 del 19/12/2023 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S2:

- 1) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma l'attivazione dello scarico S2.
- 2) Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte.
- 3) Il Titolare dello scarico provvederà ad effettuare 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S2. Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae.
- 4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 6) La Ditta dovrà garantire il regolare controllo, gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico.
- 7) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 8) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.
- 9) Considerato che gli interventi proposti rientrano nell'ambito della delimitazione delle fasce fluviali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla luce di quanto disciplinato dal medesimo Piano e da quanto disciplinato dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. del 24.05.2001, con particolare riferimento a quanto previsto dalle "Norme di Attuazione" (artt.9, 19 bis, 29 e 30) e per il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B"", allegata alle Norme di Attuazione, la presente autorizzazione deve necessariamente rispettare quanto in esse contenuto.
- 10) In particolare e nello specifico andrà previsto che le eventuali strutture civili, gli impianti elettrici e le attrezzature elettromeccaniche debbano essere protetti dal danneggiamento durante eventi di piena con tempo di ritorno pari a T2 (non inferiore al tempo di ritorno assunto per la delimitazione della fascia B), secondo quanto prescritto nel punto 4.2.2. della "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb".
- 11) Entro la delimitazione delle fasce fluviali, il P.A.I. persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

per le emissioni in atmosfera è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regio-

nale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E04 – Motore di servizio a gasolio per autotrazione (Pot. 110 kW) a servizio del macinatore a mascelle tipo UFS 100

EMISSIONE E05 – Motore di servizio a gasolio per autotrazione tipo - Perkins serie 2000 (Pot.257 kW) a servizio del macinatore mobile.

EMISSIONE E06 – Motore di servizio a gasolio per autotrazione tipo Deutz 2.99 (Pot. 55 kW) a servizio del vaglio Warrior 1200.

Durata ore/giorno	9	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4 000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
Polveri	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a generatore disinserito o ad una tensione di 380 V e zero Ampere erogati. Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01 – Unità di macinatore a mascelle tipo UPS 100

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

EMISSIONE E02 – Unità di macinatore mobile a martelli REV SRL tipo GCV 11.7

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

EMISSIONE E03: - “Aspirazioni impianto di vaglio Warrior 1200”

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere

dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	9	h
Durata giorni/anno	240	giorni

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Per gli impianti di cui le emissioni E04-E05-E06) il Gestore dovrà verificare il rispetto dei limiti prescritti e mantenere la relativa documentazione a disposizione degli organi di controllo.

Al fine del contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. I piazzali di manovra/transito mezzi dovranno essere mantenuti puliti e umidi, secondo le necessità stagionali e quotidiane
2. dovranno essere utilizzati sistemi di irrorazione ed umidificazione dei cumuli del materiale sia ancora da frantumare che frantumato;
3. nelle fasi di movimentazione del materiale dovranno essere limitate le altezze di caduta;
4. il trasporto del materiale che può dare origine a dispersione aeree, dovrà essere effettuato utilizzando mezzi con cassoni telonati oppure mantenendo il materiale opportunamente umido;
5. la velocità di transito dovrà essere limitata per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
6. i lavori dovranno essere sospesi durante le giornate ventose (velocità del vento > 6 m/s);
7. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico.

Il deposito temporaneo dei fanghi dovrà essere dotato di copertura (ad es. tramite telonatura).

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C
Partita IVA/Codice fiscale:	02850570348
Sede legale:	Via Aldo Moro 13/B nel Comune di Felino
Gestore:	Sani Rino
Sede locale impianti:	Via Aldo Moro n. 13A/B, in Comune di Felino
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di conglomerato cementi-

	zio e recupero rifiuti
Settore attività CRIAER:	4.8
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Rifiuti trattati [t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	come autorizzato ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	240
Altezza media sbocco emissione:	9 m
Temperatura media emissioni:	450 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	97 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	2298 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	487 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	191 252 Kg/anno

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella;
- ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;
- i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Quando nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Felino espresso in conferenza di Servizi e nel parere di AUSL dipartimento di sanità pubblica di seguito riportato:

"AUSL – Servizio Igiene Pubblica – Reverberi: Si esprime favorevolmente per quanto di competenza relativamente all'AUA, prescrivendo però dei controlli post operam sulle emissioni sonore"

per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (cui corrisponde l'iscrizione alla posizione n.257 del registro provinciale), per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente,

che potranno essere svolte con i seguenti mezzi d'opera:

- frantumatore Tipo UFS 100
- vaglio (Tipo Warrior)
- unità di frantumazione autonoma e trasferibile REV Tipo GCV 11.7

(oltre a n.1 escavatore, n.1 pala meccanica e altri impianti ausiliari)

e limitatamente alle seguenti fasi di recupero (**R13 - R5**) ed ai fini appresso elencati:

Tipologia D.M. 5/2/98	Provenienza	Caratteristiche
7.1	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento	Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto
7.6	Attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo	Rifiuto solido costituito da bitume ed inerti
7.11	Manutenzione delle strutture ferroviarie	Pietrisco tolto d'opera costituito da rocca silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%
7.31- bis	Attività di scavo	Materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica
9.1	Industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni	Legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura

Tipologia D.M. 5/2/98	Codici EER	Attività di recupero	Quantitativi (t/a)	Quantitativi (mc/a)	Quantità istantanea (mc)	Quantità istantanea (t)
7.1	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170904	R13 – R5	44.000	22.000	5.060	10.120
7.6	170302	R13 – R5	10.000	5.000	680	1.360
7.11	170508	R13 – R5	5.000	2.500	1.000	2.000
7.31- bis	170504	R13 - R5	15.000	7.500	1.660	3.320
9.1	030101 - 030199 - 030105 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13	200	200	100	30
TOTALI:			74.200	37.200	8.500	16.830

per:

- una potenzialità complessiva annua di recupero (**R13-R5**) pari a: **37.200 mc/anno - 74.200 t/anno**;
- una potenzialità complessiva annua di recupero (**R5**) pari a: **37.000 mc/anno - 74.000 t/anno**;
- una potenzialità giornaliera di recupero (R5) pari a: **810 t/giorno** (considerata una potenzialità oraria di recupero R5 del frantumatore pari a 90 t/h, per un numero massimo di ore giornaliere di macinazione pari a 9 e 240 giorni lavorativi/anno);
- e una capacità istantanea complessiva annua pari a: **8.500 mc/anno - 16.830 t/anno** (di cui, sola messa in riserva R13: **100 mc - 30 t**);

e sarà subordinata all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

1. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività attenendosi a quanto espressamente dichiarato nella domanda di AUA (scheda G.1 e relazione tecnica) presentate a questa Amministrazione, come integrate, che comporta l'iscrizione al registro provinciale alla posizione n.257 e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
2. al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto, delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST prot. n. PG/2023/215503 del 19/12/2023 (allegato n.3);
3. i rifiuti in ingresso all'impianto, per i quali viene autorizzata la sola messa in riserva (R13), dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola operazione R13, secondo quanto disposto dal DM 5/2/1998 e s.m.i.;
4. i rifiuti per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva (R13) potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento, e dovranno essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad

impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto;

5. i rifiuti messi in riserva R13 per essere sottoposti all'operazione di recupero R5 presso l'impianto, devono essere avviati ad operazione di recupero entro un anno dalla data di ricezione presso l'impianto, come stabilito dall'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
6. l'attività di messa in riserva (R13) sui rifiuti appartenenti alla sopra indicata tipologia 9.1, potrà consistere nelle attività di selezione e cernita (per eliminare eventuali frazioni di materiali indesiderate e quindi conferite a destinatari autorizzati al recupero diretto) e dovrà essere esercitata conformemente alle modalità (provenienza, caratteristiche del rifiuto e codici EER) previste dal Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
7. l'attività di recupero (R5) sui rifiuti appartenenti alle sopra indicate tipologie 7.1, 7.6, 7.11, 7.31-bis, dovrà essere esercitata conformemente a quanto previsto dal DM 152/2022 e s.m.i., recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, e nel rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.; il Gestore dovrà attuare nei tempi previsti le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali conseguenti ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 152/2022 da parte del Ministero competente;
8. la fase di macinazione con impianto "mobile" verrà realizzata con l'impianto di macinazione già autorizzato ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 pertanto potrà capitare che lo stesso non sia sempre presente in impianto, nel caso di impiego in campagne di recupero esterno; a tal proposito si prescrive che la Ditta presenti apposita domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 208 comma 15 D.Lgs. 152/06 s.m.i., per comunicare la variazione del sito di ricovero del mezzo mobile autorizzato con DET-AMB-20118-6350 del 04/12/2018, da Via G.Galilei n.10 a Via A. Moro 13/B, in comune di Felino (PR);
9. per i rifiuti classificati con "codici specchio" (come definiti nelle linee-guida SNPA approvate con Decreto Direttoriale MiTE n. 47 del 09.08.2021) dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato, ai sensi di quanto stabilito dall'art.8 commi 4 e 5 del DM 5/2/98 e s.m.i.; il relativo campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato, il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal soggetto che lo ha effettuato;
10. il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, e dei materiali EOW, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti (allegata alla presente relazione), opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori riportanti la Tipologia ed il codice EER del materiale stoccato, o lo status di EOW (ad esempio EOW, EOW in formazione, EOW in attesa di esiti analitici), e dotate di tutte le strutture che consentano, per tipologia, di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;
11. tutti i rifiuti prodotti presso l'impianto quali le frazioni non recuperabili, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro in parola, devono essere avviati ad impianto di recupero o smaltimento autorizzato;
12. i rifiuti prodotti devono essere gestiti nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta;
13. dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
14. non potranno essere accettati e trattati rifiuti non conformi alla presente autorizzazione;
15. le fasi di scarico dei rifiuti dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato;

16. in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;
17. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
18. nel caso di non accettazione di carichi di rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione ad Arpae – SAC di Parma, indicando i dati identificativi del vettore, del produttore e le ragioni del mancato ritiro;
19. il centro di trattamento deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
20. gli addetti alle operazioni devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle vigenti norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
21. entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario ARPAE, sulla base di apposito avviso di pagamento tramite piattaforma PagoPA inviata telematicamente alla PEC della Ditta da parte di Arpae SAC Parma. Il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali;
22. ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata ad ARPAE Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
23. qualora le attività della presente autorizzazione rientrassero fra quelle elencate nell'Allegato I del dal D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione e mantenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, acustica e rifiuti.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale da parte del SUAP a sua volta ricompreso nel provvedimento conclusivo del Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di Delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti da effettuarsi in FELINO, Via ALDO MORO 13/B a nome SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C relativo all'insediamento in esame e, da quel momento, avrà validità per 15 anni.

L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Felino, IRETI S.p.A. ed AUSL Dipartimento di Sanità pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2023/30241

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

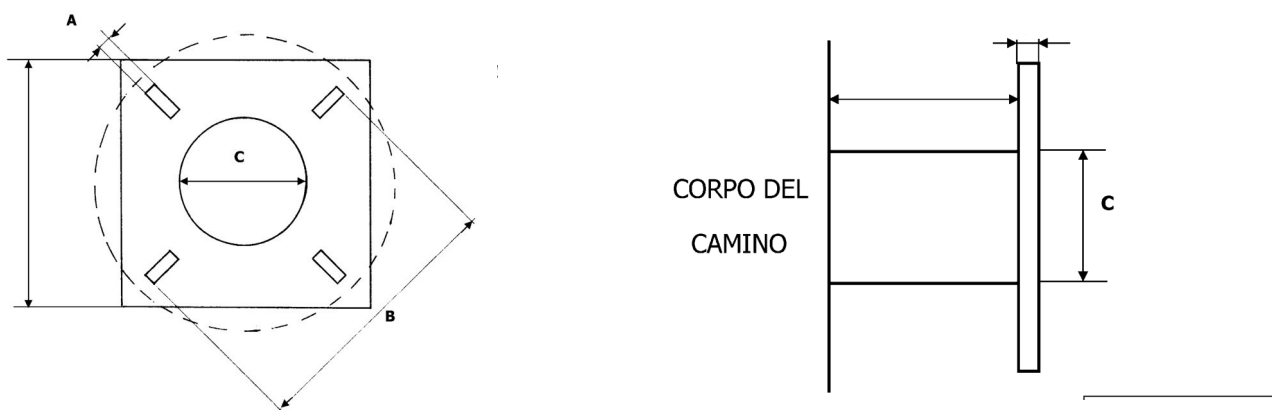
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



COMUNE DI FELINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE
CIVILE

– Ufficio Ambiente e Impianti sportivi –

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO n. 6 del 14/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la L.R. 3/99;

Visto l'art. 5 della L.R. 5/06;

Visto il D.Lgs 3/4/06, n. 152;

Visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma – ATO 2, con Deliberazione Assembleare n. 5 del 28.3.2008;

Premesso che:

- il regolamento di fognatura comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 12.06.1996 prevedeva alcune deroghe ai limiti di accettabilità dettati dalla L. 319/76, di seguito riportate, per le ditte locali di lavorazione e stagionatura delle carni suine che hanno sottoscritto la convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 108/91, relativa al co-finanziamento dell'ampliamento del depuratore centrale e precisamente:

✓ materiali sedimentabili	mg/l	50
✓ materiali in sospensione	mg/l	2000;
✓ BOD5	mg/l	1500
✓ COD	mg/l	3000
✓ cloruri	mg/l	3000
✓ fosforo totale	mg/l	80
✓ grassi e oli animali/vegetali	mg/l	1000
- l'art. 27 co. 4 del REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE approvato da AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI PARMA – ATO 2, con deliberazione assembleare n. 5 del 28. 3. 2008, prevede:
 - Ai fini della salvaguardia di produzioni tipiche di eccellenza agroalimentare, ove siano verificate particolaricondizioni nei tempi e nelle modalità di scarico tali da:*
 - consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento a valle dello scarico in fognatura;*
 - non pregiudicare la capacità del depuratore pubblico a cui viene convogliato lo scarico;*
 - non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale;*

potranno essere autorizzati dall'autorità competente, previo parere del Gestore titolare dell'autorizzazione dell'impianto a cui vengono convogliati, scarichi di reflui da insediamenti industriali e/o commerciali in deroga ai limiti della citata Tabella 3.
- per verificare le condizioni per il mantenimento delle deroghe ai limiti accettabilità contenute nelle autorizzazione allo scarico delle ditte di lavorazione e stagionatura delle carni suine o stabilire gli eventuali sistemi di trattamento primario da prescrivere alle stesse ditte per rientrare nei limiti di legge, è stato costituito, nell'ambito dell'Accordo di Programma per il Distretto territoriale del Prosciutto di Parma, un Gruppo di Lavoro "Ambiente" di cui fanno parte: ATO2 Parma, Consorzio del Prosciutto di Parma con le associazione dei produttori, ASL, Ireti e Comuni interessati;

Preso atto che il citato Gruppo di Lavoro "Ambiente" ha come obiettivo l'ultimazione delle indagini e la stesura delle linee guida con le indicazioni necessarie per l'adeguamento degli scarichi;

Vista la Pratica SUAP 905/2023 relativa a Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di Delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti da effettuarsi in FELINO, VIA ALDO MORO 13/b a nome SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. relativamente allo stabilimento di Felino via Aldo Moro 13/b e la relativa documentazione;

Dato atto che lo scarico appartiene alla categoria "ACQUE REFLUE INDUSTRIALI";

Visto il parere RT014876-2023-P pervenuto agli atti in data 09/11/2023 prot 14796 con il seguente esito:

- Favorevole per immissione in fognatura scarichi S1;
- Deroga all'obbligo di allaccio in fognatura per scarichi S2 (acque reflue di dilavamento),

Dato atto che la ditta è firmataria della convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 108/91;

Fatti salvi e riservati i diritti dei terzi.

AUTORIZZA

la Ditta **Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C** a scaricare in FOGNATURA i reflui provenienti dall'insediamento ubicato in Felino Via Aldo Moro 13/b **limitatamente agli scarichi S1**, esattamente come risultano individuati nella documentazione allegata alla domanda ed alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate e attuate le eventuali prescrizioni contenute nel parere Ireti RT014876-2023-P pervenuto agli atti in data 09/11/2023 prot 14796 allegato in calce alla presente;
- l'Amministrazione comunale, si riserva di chiedere adeguamenti delle modalità di scarico del sistema privato di trattamento delle acque reflue, una volta recepite le linee guida in corso di elaborazione da parte del gruppo di lavoro Ambiente e sulla base dei limiti ivi indicati, fissando un tempo congruo per la predisposizione degli interventi necessari;
- per ogni diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e comunque, in ogni caso di cambiamento della situazione oggettiva e soggettiva, dovrà essere riproposta la domanda di autorizzazione;
- **In relazione allo scarico S2** classificato di acque reflue di dilavamento, ai sensi delle DGR. 286/2005 e 1860/2006, dato atto che lo stesso, se allacciato alla pubblica fognatura, comporterebbe un sovraccarico idraulico ulteriore durante gli eventi di pioggia tale da comportare problemi idraulici alla stessa, **si ritiene di poter derogare** rispetto all'obbligo di allaccio previsto dall'art.18 del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione.

L'inosservanza delle condizioni sopraelencate, comporta le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle leggi vigenti.

A far tempo dalla validità della presente, sono revocate tutte le autorizzazioni allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento a qualunque titolo rilasciate da questa o da altra Amministrazione.

Il responsabile del Servizio
Arch. De Munari Metello
f.to digitalmente

Parma 09/11/2023

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Spett.le Comune di
FELINO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

Protocollo RT014876-2023-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT039925-2023 del 26/10/2023
Vs. rif.: 905/2023

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C – FELINO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA presentata all'interno del Procedimento Unico ai sensi dell'Art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti.

In relazione allo scarico S2 classificato di acque reflue di dilavamento, ai sensi delle DGR. 286/2005 e 1860/2006, siamo a comunicare che lo stesso, se allacciato alla pubblica fognatura, comporterebbe un sovraccarico idraulico ulteriore durante gli eventi di pioggia tale da comportare problemi idraulici alla stessa.

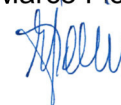
Pertanto, poiché i volumi di scarico non sono compatibili con la rete fognaria pubblica si ritiene di poter derogare rispetto all'obbligo di allaccio previsto dall'art.18 del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

Per ulteriori chiarimenti la scrivente può essere contattata al seguente indirizzo e-mail:
csi.parma@gruppoiren.it.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Protocollo RT014876-2023-P del 09/11/2023

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT039925-2023 del 26/10/2023

Vs. rif.: 905/2023

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C con sede legale in Felino - Via Aldo Moro n. 13/B, relativamente all' insediamento sito in FELINO – Parma – Via Aldo Moro n. 13 A/B;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI corrispondente all'attività di **Autolavaggio con Trattamento di Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 240;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e di troppo pieno dell'impianto di lavaggio ruote dei mezzi classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Sedimentazione e Dissabbiatura;

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 13 mc.**
- 11) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 3.000 mc.**

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 12) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Allegato 2

Rif. PG/2023/205846 del 04/12/2023

Sinadoc n. 30241/2023

Arpae SAC

Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest

Posta interna

Oggetto: Pratica SUAP 905/2023/SUAP/UPP relativa a Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di Delocalizzazione dell'attività di recupero rifiuti da effettuarsi in FELINO, VIA ALDO MORO 13/b a nome SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C.

- Relazione tecnica.

In riferimento alla pratica in oggetto, relativa al trasferimento nell'area di via Aldo Moro 13/b, Comune di Felino, dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi effettuata dalla ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C., si esprime quanto di seguito riportato.

Presa visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto, e delle integrazioni fornite dalla ditta nelle date 10/08/2023, 27/09/2023, 25/10/2023, rese disponibili dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Pedemontana Parmense per il tramite del proprio sito WEB, unitamente alle risultanze delle Conferenze di Servizi tenutesi nelle date 09/06/2023, 13/10/2023, 16/11/2023,

si prende atto che:

la Ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C. intende avviare, a seguito di delocalizzazione, l'attività di recupero (R13 - R5) su rifiuti non pericolosi nell'area sita in Via Aldo Moro n. 13b, in Comune di Felino;

l'attività interesserà le tipologie di rifiuti 7.1, 7.6, 7.11, 7.31-bis, 9.1 come definite dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nel rispetto dei limiti quantitativi definiti in Allegato 4 Suballegato 1 dello stesso Decreto per l'ammissione alle procedure semplificate;

le emissioni in atmosfera presenti saranno dovute ai motori a gasolio a servizio degli impianti di macinazione e del vaglio e le emissioni diffuse prodotte dalla movimentazione dei materiali inerti oggetto dell'attività di trattamento svolta dalla Ditta;

gli scarichi idrici presenti sono costituiti

- da acque reflue di tipo domestico, provenienti dai servizi igienici, e di reflui industriali provenienti dall'acqua di lavaggio delle ruote che recapitano in pubblica fognatura
- da acque meteoriche di dilavamento, le quali vengono accumulate per il reimpiego nell'impianto, previo trattamento di depurazione di tipo fisico, e solo l'eventuale eccedenza di accumulo viene scaricata in acque superficiali aventi come corpo idrico recettore il torrente Baganza.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** al progetto con le seguenti considerazioni e prescrizioni, relative alle diverse matrici ambientali:

MATRICE SCARICHI IDRICI

La Ditta svolge attività di recupero in R13 ed R5 di rifiuti speciali non pericolosi riconducibili in massima parte a rifiuti da costruzione e demolizione e marginalmente ad altre tipologie di rifiuti di natura prevalentemente inerte. L'attività utilizza acqua per l'abbattimento delle polveri diffuse.

Le materie prime lavorate sono: aggregato recuperato e conglomerato bituminoso.

La Ditta è in possesso dell'autorizzazione agli scarichi n.6 del 14/11/2023 rilasciata dal Comune di Felino.

Durante le lavorazioni è prevista la bagnatura del materiale prima dell'ingresso nei macinatori e l'attivazione di un sistema di nebulizzazione proprio durante la frantumazione, al fine di ridurre l'emissione di polveri. Oltre a questo si prevede l'umidificazione dei cumuli, la bagnatura e la pulizia dei piazzali di manovra/transito dei mezzi, secondo le necessità stagionali e quotidiane, ed infine il lavaggio delle ruote attraverso un sistema lavar ruote apposito, che sarà dotato di un serbatoio di recupero all'interno del quale i sedimenti si depositeranno sul fondo e verranno periodicamente rimossi e conferiti come rifiuti a terzi autorizzati; l'intera area dell'impianto lavar ruote verrà realizzata con un sistema di pendenze atte a convogliare le acque meteoriche in un unico punto dell'impianto dove sarà presente un sistema di accumulo, trattamento in sedimentatore verticale, disoleazione e accumulo per riutilizzo. L'acqua trattata verrà impiegata per i vari scopi dell'impianto ed il troppo pieno verrà inviato allo scarico in acque superficiali attraverso il punto di scarico S2. Qualora l'acqua accumulata non fosse sufficiente a soddisfare il fabbisogno, l'approvvigionamento idrico per le attività di umidificazione avverrà dal pubblico acquedotto.

Le acque di gocciolamento post- lavaggio in uscita dall'impianto lavar ruote verranno convogliate, tramite il punto di scarico S1, in pubblica fognatura. La necessità di reintegro di acqua per il lavaggio, verrà segnalata dal galleggiante all'interno della vasca; si prevede di reintegrare l'acqua tramite acquedotto.

Sono presenti n.2 punti di scarico:

- **S1:** acque reflue di tipo domestico, provenienti dai servizi igienici, e di reflui industriali provenienti dall'acqua di lavaggio delle ruote; queste sono inviate in pubblica fognatura. Prima di essere scaricate, le acque subiscono un trattamento di depurazione di tipo fisico, costituito da sedimentazione e dissabbiatura;

- **S2:** acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali. Il corpo idrico recettore è il torrente Baganza; prima di essere scaricate, le acque subiscono un trattamento di depurazione di tipo fisico, costituito da sedimentazione e dissabbiatura e disoleatura.

Nello stabilimento non si svolgono attività che comportano la produzione, trasformazione o utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 della p.te III al D.Lvo 152/2006 e smi.

Visto il D.Lgs n. 152/2006 e smi ;

Vista l'autorizzazione agli scarichi n.6 del 14/11/2023 rilasciata dal Comune di Felino;

Vista la deroga rispetto all'obbligo di allaccio previsto dall'art.18 del vigente Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione;

Viste le DGR . 286/2005 e 1860/2006;

Fatto salvo diritti di Enti terzi, per quanto di competenza e relativamente alla matrice acque- scarico S2-, si esprime **nulla osta favorevole**, con le seguenti prescrizioni:

- I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico recettore torrente Baganza nel rispetto dell'ambiente circostante e dei valori limite di emissioni riportati nella tab. 3 dell'all.to 5 alla P.te terza del D.lgvo 152/2006 e smi;
- La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e di evitare fenomeni di inquinamento delle falde. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata;
- la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico: a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale che ha eseguito l'intervento; b) date di inizio e fine dell'intervento. Tale registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;
- dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dello scarico riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione dei fanghi o comunque residui prodotti dall'impianto di depurazione. Tale relazione annuale dovrà essere inserita nel registro di manutenzione/gestione;
- L'allontanamento dei fanghi prodotti nell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata da ditte autorizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte IVa del D.Lgs 152/2006.

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Considerato che:

1. l'attività industriale consiste nel "Produzione di conglomerato cementizio e recupero rifiuti "
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E04 – Motore di servizio a gasolio per autotrazione (Pot. 110 kW) a servizio del macinatore a mascelle tipo UFS 100

EMISSIONE E05 – Motore di servizio a gasolio per autotrazione tipo - Perkins serie 2000 (Pot.257 kW) a servizio del macinatore mobile.

EMISSIONE E06 – Motore di servizio a gasolio per autotrazione tipo Deutz 2.99 (Pot. 55 kW) a servizio del vaglio Warrior 1200.

Durata ore/giorno	9	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4 000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
Polveri	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. Concentrazione massima ammessa di inquinanti determinati a motore accelerato a 1.500 giri/minuto, in condizioni termiche ed a generatore disinserito o ad una tensione di 380 V e zero Ampere erogati. Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizioni sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell'impianto		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

si ritiene che

la ditta SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C., il cui Gestore è il Sig. Sani Rino, con sede legale in Via Calestano n. 1 nel Comune di Felino (PR), e impianti siti in Via Aldo Moro n. 13b, in Comune di Felino, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E01 – Unità di macinatore a mascelle tipo UPS 100

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

EMISSIONE E02 – Unità di macinatore mobile a martelli REV SRL tipo GCV 11.7

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

EMISSIONE E03: -"Aspirazioni impianto di vaglio Warrior 1200 "

Le polveri derivanti dall'attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell'acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	9	h
Durata giorni/anno	240	giorni

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Per gli impianti di cui al **punto 5** del capitolo precedente (emissioni E04-E05-E06) il Gestore dovrà verificare il rispetto dei limiti prescritti e mantenere la relativa documentazione a disposizione degli organi di controllo

Al fine del contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. I piazzali di manovra/transito mezzi dovranno essere mantenuti puliti e umidi, secondo le necessità stagionali e quotidiane
2. dovranno essere utilizzati sistemi di irrorazione ed umidificazione dei cumuli del materiale sia ancora da frantumare che frantumato;
3. nelle fasi di movimentazione del materiale dovranno essere limitate le altezze di caduta;
4. il trasporto del materiale che può dare origine a dispersione aeree, dovrà essere effettuato utilizzando mezzi con cassoni telonati oppure mantenendo il materiale opportunamente umido;
5. la velocità di transito dovrà essere limitata per evitare fenomeni di sollevamento e risospensione delle polveri;
6. i lavori dovranno essere sospesi durante le giornate ventose (velocità del vento > 6 m/s);
7. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico.

Il deposito temporaneo dei fanghi dovrà essere dotato di copertura (ad es. tramite telonatura).

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	SANI RINO S.N.C. DI SANI ALFREDO & C
Partita IVA/Codice fiscale:	219330347
Sede legale:	Via Calestano n. 1 nel Comune di Felino
Gestore:	Sani Rino
Sede locale impianti:	Via Aldo Moro n. 13b, in Comune di Felino.
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di conglomerato cementizio e recupero rifiuti
Settore attività CRIAER:	4.8
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Rifiuti trattati [t/anno]

Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	come autorizzato ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	240
Altezza media sbocco emissione:	9 m
Temperatura media emissioni:	450 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	97 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	2298 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	487 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	191 252 Kg/anno

MATRICE RIFIUTI

Si prescrive che:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi di seguito elencati, per l'esercizio delle operazioni di recupero in procedura semplificata, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Tipologia D.M. 5/2/98	Codici EER	Attività di recupero	Quantitativi (t/a)	Quantitativi (mc/a)	Quantità istantanea (mc)	Quantità istantanea (t)
7.1	101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170904	R13 – R5	44.000	22.000	5.060	10.120
7.6	170302	R13 – R5	10.000	5.000	680	1.360
7.11	170508	R13 – R5	5.000	2.500	1.000	2.000
7.31- bis	170504	R13 - R5	15.000	7.500	1.660	3.320

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

9.1	030101 - 030199 - 030105 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	R13	200	200	100	30
-----	--	-----	-----	-----	-----	----

Per una potenzialità complessiva (R5 - R13) annuale pari a 74.200 t/anno;

una potenzialità di recupero (R5) annua pari a 74.000 t/anno;

una potenzialità di recupero (R5) giornaliera pari a 810 t/giorno (considerata una potenzialità oraria di recupero R5 del frantumatore pari a 90 t/h, per un numero massimo di ore giornaliere di macinazione pari a 9)

- i rifiuti in ingresso all'impianto, per i quali viene autorizzata la sola messa in riserva (R13), dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola operazione R13, secondo quanto disposto dal DM 5/2/1998 e smi;
- i rifiuti per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva (R13) potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento, e dovranno essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 193 del D.Lgs 152/2006 e smi. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto;
- i rifiuti messi in riserva R13 per essere sottoposti all'operazione di recupero R5 presso l'impianto, devono essere avviati ad operazione di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- l'attività di recupero (R13) sui rifiuti appartenenti alla sopra indicata tipologia 9.1, dovrà essere esercitata conformemente alle modalità previste dal Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.
- l'attività di recupero (R5) sui rifiuti appartenenti alle sopra indicate tipologie 7.1, 7.6, 7.11, 7.31 bis, dovrà essere esercitata conformemente a quanto previsto dal DM 152/2022, recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, e nel rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- Per i rifiuti classificati con "codici specchio" (come definiti nelle linee-guida SNPA approvate con Decreto Direttoriale MiTE n. 47 del 09.08.2021) dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato, ai sensi di quanto stabilito dall'art.8 commi 4 e 5 del DM 5/2/98 e smi; il relativo campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico

abilitato, il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal soggetto che lo ha effettuato;

8. il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, e dei materiali EOW, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti (allegata alla presente relazione), opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori riportanti la Tipologia ed il codice EER del materiale stoccato, o lo status di EOW (ad esempio EOW, EOW in formazione, EOW in attesa di esiti analitici), e dotate di tutte le strutture che consentano, per tipologia, di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;
9. dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
10. in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
11. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

I tecnici intervenuti: Brunella Miano, Alessandra Braccaioli, Alessandro Musiari.

Allegati:

- Planimetria STATO DI PROGETTO DESTINAZIONI D'USO Tav. ar07 aggiornamento del 12/06/2023

Il Tecnico
Alessandro Musiari

La Responsabile del Servizio Territoriale
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | CAP 43125 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.